

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18423 Anno 2018

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: BALSAMO MILENA

Data pubblicazione: 12/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 10173-2011 proposto da:

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;

- ricorrente -

contro

PROIND SRL;

- intimato -

2018

1787

Nonché da:

PROIND SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO
LUCISANO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;

- controricorrente a 'incidenta e -

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO.

Rilevato che:

§ I. Il Comune di Torino propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 68/26/10 depositata il 30.11.2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto congruo il valore attribuito dal ctu ai terreni di proprietà della società Pro.Ind srl, rigettando sia l'appello principale che quello incidentale proposto dall'ente contribuente.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la base imponibile, ai fini ICI, di aree suscettibili di edificazione è costituita dal valore venale in comune commercio da determinarsi - ex art. 5 co. 5 d.lgs 504/1992 - con riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita nonché agli oneri per eventuali lavori di adattamento del fondo ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ha considerato, inoltre, inidonee ad inficiare il percorso tecnico-valutativo dell'ausiliario le osservazioni proposte dalla parte, tenuto conto che dalla relazione peritale risultava la compiuta ricostruzione storica degli eventi che avevano interessato il fondo (concessioni, servitù, ubicazione, assenza di valori attribuibili alle microzone negli anni 2000 e 2001, contiguità dei valori attribuiti a quelli indicati dal medesimo Comune nel primo semestre 2000, concessione edilizia intervenuta alla fine del 2001 e preceduta da convenzione edilizia con reciproche concessioni con riduzione dell'area convenzionata) nonché i valori di mercato dei beni, già individuati da un professionista incaricato dal medesimo Comune di Torino, e "perfezionati" dal ctu, sulla scorta degli elementi peculiari caratterizzanti l'area.

Resiste con controricorso la società Pro.Ind, che propone anche ricorso incidentale.

CONSIDERATO CHE

§ 2. Con l'unico *motivo* di ricorso il Comune lamenta - ex art. 360, 1/Λ. co. n. 5 cod.proc.civ. - omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la commissione tributaria regionale esaminato le critiche alla perizia di ufficio, contenute nella memoria depositata in primo

grado, con le quali l'amministrazione comunale aveva dedotto la carente individuazione del procedimento estimativo del c.t.u., difforme da quelli riconosciuti dalla letteratura o seguito da prassi e usi; l'omessa individuazione di aree simili, l'omessa valutazione del criterio del valore di trasformazione, nonché la carente valutazione delle consistenze immobiliari che concorrono a formare il valore finale del compendio e l'erronea valutazione delle limitazioni indicate dalla ricorrente(servitù) non risultanti da alcun documento.

Denuncia, dunque, l'amministrazione comunale sia vizi relativi al procedimento estimativo sia errori nella quantificazione dei valori.

§.3 Con ricorso incidentale, la società contribuente lamenta la violazione e la mancata applicazione dell'art. 11 D.lgs 1992/504 e dell'art. 62 d.lgs n. 546/92 ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la motivazione impugnata rigettato la censura relativa alla carenza motivazionale dell'avviso, reiterando le denunciate insufficienze contenutistiche dell'atto impositivo.

§.4 Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e la mancata applicazione dell'art. 2, comma 87, D.lgs 1992/421 e dell'art. 11, comma 4, dell'art. 62 d.lgs n. 546/92, dell'art. ■ d.lgs 1995/546 ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censurando la sentenza di secondo grado per motivazione apparente con riferimento alla carenza di sottoscrizione autografa dell'atto e formulando relativo quesito di diritto.

§.5 Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e la mancata applicazione dell'art. 5 D.lgs 1992/504 e dell'art. 62 d.lgs n. 546/92 ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c, riproponendo tutte le questioni sollevate nel giudizio di merito con riferimento ai criteri di determinazione del valore delle aree ed eccependo l'inammissibilità del ricorso principale sul punto, per l'omessa formulazione del quesito di diritto e per aver richiamato le allegazioni difensive formulate in primo grado, anziché quelle dedotte nel giudizio di appello.

v

§.6 Con il quarto motivo si lamenta la violazione e la mancata applicazione dell'art. 12 D.lgs 1997/472 e dell'art. 62 d.lgs n. 546/92 ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c per l'omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, sul quale il giudice di secondo grado ha ommesso di pronunciarsi.

§.7 In via preliminare, giova premettere che l'art. 366 bis c.p.c., che prescrive la formulazione del quesito di diritto, si applica ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2007, n. 1613).

Successivamente la legge 18 giugno 2009 n. 69 ne ha disposto l'abrogazione con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti nei confronti di sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009 (art. 47 in combinato disposto con l'art. 58), con la conseguente applicazione della novella citata al ricorso in esame.

§. 8 Il ricorso principale è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente omissa di trascrivere le parti essenziali del contenuto della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado nonché le osservazioni critiche mosse dell'amministrazione finanziaria contenute nelle memorie, necessarie ai fini della valutazione della fondatezza della censura in esame.

In ogni caso, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. atteso che, come affermato da codesta Corte, *"la pronuncia che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui si dichiara di condividere il merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione"* (in tal senso: Cass.n. 16368/14; 13845/07; 19475/057392/94).

Difatti, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, *"restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l'attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni"* (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07).

copia non ufficiale

0
N
if/
if/
u
"d
t
o
u

4

Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle proprie argomentazioni. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate ed aver ritenuto, per contro, fondati i valori indicati dal CTU.

§.9 Il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.

Sotto il primo profilo, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell' avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. 16147/2017; Cass. n. 2928 del 2015).

Sotto il secondo profilo, l'ente contribuente, pur denunciando la violazione di norme di legge in relazione alla base imponibile, si limita a reiterare - presumibilmente - le critiche sollevate alla perizia del ctu nel giudizio di merito, senza trascrivere né i passi rilevanti della relazione peritale né le critiche sollevate alla consulenza, che risultano peraltro nuove rispetto alle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza di secondo grado (dove in via incidentale risulta aver chiesto la riforma della sentenza di primo grado per illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, per errata applicazione della delibera comunale, omessa sottoscrizione del funzionario, violazione di norme regolanti il pubblico impiego).

§.10 Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.

In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l.n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo

del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass. 20628/2017; Cass.15447 del 2010).

§.11 Il quarto motivo del ricorso incidentale è fondato.

Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo cui *"In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI" (V. Cass. n. 26077 del 30/12/2015 (così Sez. 5, Sentenza n. 3265 del 02/03/2012)).*

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto come il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre il quarto motivo del ricorso incidentale deve essere accolto; con la conseguente cassazione della sentenza e il rinvio alla CTR di Torino per rideterminazione delle sanzioni secondo il suddetto criterio, nonché per la liquidazione v. el giudizio di legittimità.

1

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso principale ed i motivi primo, secondo e terzo di quello incidentale;

accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Torino per rideterminazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione data 18.05.2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO

-i !LUG. 2018

Il Presidente
Giacomo Stalla

$$\frac{0}{N}$$

ifl ifl

t

c)

o
u